

REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI RISCOSSIONE DELLE TASSE PER I SERVIZI SCOLASTICI

Visti gli art.7 della Legge sulla scuola, 34 – 39 della Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare e 2, 13 cpv. 1 lett. a), 42 cpv.2 e 186 LOC, la Legge sul Consorziamento dei Comuni e in particolare l'art.63 a; il Consiglio comunale di Porza emana le seguenti disposizioni.

Art.1 - Scopo

Il presente regolamento stabilisce i principi e le modalità di prelievo delle tasse per i servizi scolastici e le diverse attività e prestazioni previste dall'Istituto scolastico.

Art.2 - Prestazioni

Il Comune fornisce le seguenti prestazioni:

- a. refezione SI;
- b. attività fuori sede (ad.es.scuola verde o bianca);
- c. scuola fuori sede per residenti nel Comune;
- d. scuola per residenti fuori comune
- e. doposcuola e attività educative parascolastiche (comprese le attività fuori dal calendario scolastico);
- f. trasporto scolastico;

Art.3 - Partecipazione finanziaria

1. A parziale copertura dei costi viene richiesta la partecipazione finanziaria delle famiglie sulla base di un tariffario emanato in via di Ordinanza dal Municipio, che stabilisce anche le modalità di riscossione. In casi eccezionali (ad.es.famiglie numerose o di modeste condizioni economiche), il Municipio può accordare riduzioni oppure rinunciare in tutto o in parte alla riscossione della tassa.
2. Per le famiglie non domiciliate è chiesta una partecipazione che tiene conto della copertura dei costi.

Art.4 – Debitori della partecipazione

La partecipazione delle famiglie è dovuta dai detentori dell'autorità parentale. Se questa è detenuta da entrambi i genitori gli stessi sono responsabili in solido.

Art.5 – Iscrizione e frequenza

I bambini che sono iscritti e frequentano l'Istituto scolastico, sezioni di scuola dell'infanzia, sono automaticamente ammessi alla mensa scolastica. Le famiglie i cui figli fruiscono della mensa, s'impegnano affinché la loro frequenza risulti regolare; la costante e non giustificata irregolarità di presenza può essere motivo di revoca.

Art.6 – Ammontare della partecipazione delle famiglie

Il Municipio stabilisce per Ordinanza la partecipazione finanziaria delle famiglie entro i limiti seguenti:

- | | |
|---|-----------------------------------|
| a. refezione (SI) residenti: | da fr. 50.— a fr.200.— mensile. |
| b. frequenza alla SI (compresa refezione)
per i non residenti: | da fr. 300.— a fr.600.— mensile. |
| c. scuola fuori sede: | da fr. 50.— a fr.500.— per corso. |

L'incasso delle tasse avviene tramite la Cancelleria comunale, la quale provvederà a trasmettere alle famiglie interessate le relative bollette. Il pagamento della tassa è previsto mensilmente.

Restano riservate le disposizioni della Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni e di eventuali altre Leggi speciali.

Art.7 - Esecutività

Le decisioni che stabiliscono la partecipazione delle famiglie, una volta cresciute in giudicato, sono parificate a sentenze esecutive secondo gli art. 80 LEF e 28 LALEF.

Art.8 – Vie di ricorso

Contro le decisioni degli organi comunali è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono appellabili al Tribunale cantonale amministrativo, conformemente a quanto dispone la LPamm.

Art.9 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con effetto al 1°settembre 2007.

PER IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Presidente: Daniele Calvarese
Il Segretario: Walter De Vecchi